



Comune di Cento

# **REGOLAMENTO** **DEL SERVIZIO DI** **TRASPORTO SCOLASTICO**



## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina il trasporto, dai punti di raccolta programmati alla sede scolastica e viceversa, degli studenti residenti nel Comune di Cento che frequentano:
  - scuola dell'infanzia;
  - scuola primaria;
  - scuola secondaria di primo grado.
2. Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio.
3. Il servizio sarà attivo nei giorni di calendario scolastico e potrà essere interrotto in dipendenza di eccezionali avversità atmosferiche, per motivi di sicurezza, di sciopero o di assemblee sindacali anche del personale delle Istituzioni scolastiche.
4. In ogni caso, per i bambini residenti in altro Comune il servizio di trasporto è ammesso nell'ambito delle forme associative e di cooperazione previste dal Titolo II, Capo V del D. Lgs. 267/2000.
5. L'Amministrazione comunale attiva altresì uno specifico servizio di trasporto degli studenti residenti con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992, che non possono raggiungere in autonomia i punti di raccolta e che non possono utilizzare il servizio di cui ai commi precedenti. In tali casi, nei limiti delle risorse disponibili, l'Amministrazione Comunale può organizzare un percorso che preveda il prelievo e la riconsegna dello studente direttamente presso il domicilio, con mezzo idoneo al trasporto di studenti con disabilità. Il servizio può essere utilizzato, compatibilmente con la disponibilità dei posti, anche studenti residenti nel Comune di Cento con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992, che frequentano le scuole secondarie di secondo grado presenti nel territorio comunale.
6. I mezzi del servizio di trasporto degli studenti residenti con disabilità non possono espletare il servizio al di fuori del territorio comunale.

## **ART. 2 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di trasporto alunni è attivato dal Comune di Cento che vi provvede, in conformità con i disposti del D.M. 31 Gennaio 1997 "*Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico*" e della L. R. 8 agosto 2001, n. 26 e delle ulteriori normative vigenti.
2. Il Comune garantisce inoltre il servizio di accompagnamento sullo scuolabus nei confronti dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e, compatibilmente con le risorse assegnate, anche ai restanti percorsi privilegiando in ogni caso le linee con un maggior numero di alunni.
3. Il servizio di accompagnamento è svolto da personale che svolge almeno le seguenti funzioni:
  - cura le operazioni di salita e discesa degli alunni;
  - cura la consegna degli alunni alla scuola di appartenenza, ai genitori o ai loro delegati;
  - sorveglia gli alunni durante il percorso.
4. L'accompagnatore, munito della lista degli utenti del servizio fornita dai servizi scolastici comunali, dovrà segnare gli utenti assenti e, progressivamente, quelli riconsegnati al genitore o ai suoi delegati.
5. Nel caso di assenza dell'accompagnatore le relative funzioni sono svolte dall'autista, fatta eccezione per le linee in cui siano presenti bambini frequentanti la scuola dell'infanzia o studenti con disabilità in situazione di gravità, che usufruiscono di un trasporto casa-scuola-casa.

6. Il trasporto degli alunni con disabilità residenti nel Comune di Cento in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 può essere organizzato in più percorsi con carichi e scarichi e dovrà essere svolto rispettando, per quanto possibile, gli orari di entrata e uscita degli studenti, dando la precedenza agli studenti che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado.

### **ART. 3 - BENEFICIARI DEL SERVIZIO**

1. Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico gli alunni di cui all'art. 1 i cui genitori, o chi ne fa le veci, abbiano presentato domanda entro i termini stabiliti dal Comune di Cento.
2. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente con modalità On-Line nei termini fissati da apposito avviso pubblicato sul sito del Comune nel periodo dal 01 aprile al 31 maggio di ciascun anno.
3. Le domande pervenute oltre il termine fissato saranno accolte qualora residuino posti disponibili nella linea prescelta.
4. Sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al trasporto scolastico sia coloro che intendano usufruire del servizio per la prima volta, sia coloro che intendono confermarlo per un ulteriore anno scolastico.
5. Sono altresì accolte domande in corso d'anno scolastico limitatamente ai posti disponibili nei servizi attivati e senza effettuare modificazioni dei percorsi e alle fermate. In tale caso si procederà all'inserimento tenendo conto della data di acquisizione dell'istanza all'ufficio di protocollo.
6. Sono esclusi dal servizio coloro che si trovano ad una distanza dall'abitazione alla scuola inferiore a 500 metri calcolata dal servizio internet Google maps lungo il percorso pedonale più breve. Eventuali domande di utenti residenti ad una distanza inferiore a 500 metri dalla scuola potranno essere accettate solo nel caso siano disponibili posti sugli scuolabus e nei casi di alunni con disabilità residenti nel Comune di Cento in situazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3, della legge 104/1992, che necessitano di un apposito trasporto casa-scuola-casa con mezzo attrezzato.
7. La domanda si intende accolta salvo il motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente entro sette giorni dall'adozione della delibera di cui al successivo art. 4.

In considerazione della caratteristica del servizio lo stesso non potrà essere attivato agli utenti con patologie che necessitano di pronta assistenza sanitaria *ad personam*, di somministrazione farmaci e/o di applicazione dispositivi sanitari, salvo indicazioni specifiche dell'azienda ASL di riferimento, che sollevino il personale da ogni responsabilità.

8. L'Amministrazione Comunale, a seguito di apposito avviso di evidenza pubblica, può assegnare contributi economici alle famiglie finalizzati a sostenere l'onere economico sopportato dalle medesime per la gestione del trasporto scolastico degli studenti con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992, residenti nel territorio comunale, frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado residenti nel Comune di Cento che non possono usufruire del servizio di trasporto scolastico di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4 del presente regolamento.

**Al fine di beneficiare del contributo su menzionato, è necessario che gli studenti:**

- 1) siano residenti nel Comune di Cento;
- 2) siano iscritti e frequentino la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado, ubicate nel Comune di Cento o in altro Comune. Sono escluse le scuole secondarie di 2° grado.

3) siano alunni con disabilità residenti nel Comune di Cento in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992: lo studente deve essere in possesso della certificazione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica in applicazione dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 66/2017 e ss. mm. ed ii. in corso di validità.

L'avviso pubblico può considerare quali criteri aggiuntivi il minore valore ISEE del nucleo familiare.

La Giunta Comunale potrà integrare annualmente i criteri e definire l'importo del contributo, per ciascun studente.

#### **ART. 4 - PIANO ANNUALE DI TRASPORTO SCOLASTICO**

1. L'Amministrazione Comunale predispone il piano annuale per il servizio di trasporto scolastico che viene approvato dalla Giunta Comunale. Il piano contiene almeno i seguenti elementi:
  - l'indicazione dei percorsi del trasporto scolastico;
  - l'indicazione degli orari di inizio dei percorsi;
  - l'indicazione degli utenti per ciascun percorso;
  - l'indicazione della presenza o meno di accompagnatori.
2. Il piano viene approvato ogni anno e viene redatto tenendo conto delle richieste pervenute dalle famiglie, dell'assicurazione del servizio di vigilanza da parte della istituzione scolastica all'arrivo a scuola e in attesa del ritiro dalla stessa al termine delle lezioni, delle risorse disponibili, delle condizioni oggettivamente più disagiate e della maggior sicurezza possibile.
3. Non sottostanno al piano gli alunni disabili per i quali si renda necessario il prelievo direttamente al domicilio con un servizio di trasporto personalizzato.

#### **ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Secondo il disposto dell'art. 3, comma 2, della citata L. R. 8 agosto 2001, n. 26, gli utenti concorrono al costo del servizio di trasporto scolastico con contributi riferiti alle proprie condizioni economiche.
2. Annualmente la Giunta Comunale determina le tariffe relative al servizio medesimo. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
  - a) tariffa ordinaria;
  - b) tariffa ordinaria agevolata sulla base del valore dell'ISEE ordinario del nucleo familiare tenendo conto di quanto previsto in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro;
  - c) tariffa ridotta per trasporto, ove istituito, verso scuole ubicate in altra frazione rispetto a quella di residenza;
  - d) tariffa ridotta agevolata sulla base del valore dell'ISEE ordinario del nucleo familiare tenendo conto di quanto previsto in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro, ove istituito, verso scuole ubicate in altra frazione rispetto a quella di residenza.
3. Le tariffe di cui al comma precedente possono essere articolate come segue:
  - a) 2 viaggi giornalieri (andata e ritorno);
  - b) 1 viaggio giornaliero (sola andata o solo ritorno).

4. Ai fini della determinazione del valore della tariffa agevolata la Giunta Comunale determina annualmente i valori della soglia di esenzione dal pagamento della tariffa e della soglia di pagamento della tariffa ordinaria/ridotta. A valori di ISEE compresi tra il minimo ed il massimo corrisponde una tariffa variabile tra la tariffa minima e la tariffa intera, calcolata in misura proporzionale ed in modo continuo e lineare con scaglioni di € 1,00. La percentuale di compartecipazione così determinata identificherà per ogni utente una tariffa personalizzata.
5. Per i soli mesi di settembre e giugno, considerate le date di inizio e fine anno scolastico, la retta verrà calcolata in ragione della data di inizio servizio e di termine del servizio:
  - a) nel caso di inizio servizio dal 16° giorno del mese (compreso), la tariffa mensile sarà decurtata del 50%, diversamente sarà applicata in misura integrale;
  - b) nel caso di fine servizio, entro il 15° giorno del mese (compreso), la tariffa mensile sarà decurtata del 50%, diversamente sarà applicata in misura integrale;
6. Coloro che intendono fruire della tariffa agevolata personalizzata basata sul valore ISEE, dovranno comunicare di essere in possesso di certificazione ISEE in corso di validità a seguito di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) resa ai sensi del Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 recante *"Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159"* unitamente alle altre informazioni necessarie per la verifica del diritto alla agevolazione tariffaria.
7. L'applicazione della tariffa agevolata personalizzata basata sul valore ISEE decorre dal mese successivo a quello di comunicazione del possesso della certificazione.
8. Il servizio di trasporto degli alunni residenti nel Comune di Cento con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 di cui all'art. 1, comma quinto, è gratuito.

## **ART. 6 - OBBLIGHI DEGLI UTENTI, GENITORI, TUTORI**

1. Gli utenti del servizio devono mantenere un comportamento corretto evitando di dare disturbo al conducente, rimanendo seduti nei periodi di corsa del veicolo di trasporto, evitando di compiere atti che possano comportare pericolo o danno.
2. I bambini o i ragazzi trasportati devono essere sorvegliati dai genitori, o di chi ne fa le veci, sino al momento della salita e dal momento della discesa dal mezzo di trasporto e devono essere presenti alla fermata all'orario stabilito.
3. I genitori (o chi ne fa le veci) hanno l'obbligo di ritirare il figlio alla fermata dello scuolabus e sollevano comunque l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti successivi alla discesa dal veicolo adibito a trasporto scolastico. In caso di mancata presenza dei genitori o degli adulti delegati alla fermata di pertinenza al termine del servizio il minore sarà custodito sullo scuolabus fino al termine del percorso dove potrà essere nuovamente ritirato dagli adulti incaricati. In caso di esito negativo il minore sarà consegnato agli organi di polizia.
4. Sono esonerati dall'obbligo di ritirare il figlio alla fermata dello scuolabus, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, 184, dei minori di 14 anni che in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, abbiano autorizzato, il proprio figlio ad usufruire in modo autonomo del trasporto, esonerando l'Amministrazione Comunale dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. Non

possono essere esonerati dall'obbligo di ritirare il figlio i genitori degli studenti con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992.

5. I genitori (o chi ne fa le veci) che prelevano il figlio alla fermata, non possono attraversare la strada prima che lo scuolabus sia ripartito e comunque non possono transitare/sostare in posizioni pericolose rispetto al movimento dello scuolabus. In caso di segnalazione da parte degli addetti di mancata presenza dei genitori (o chi ne fa le veci) alla fermata di pertinenza al termine del servizio per il ritiro del minore, senza giustificato motivo, o in caso di comportamento non adeguato del genitore nei confronti degli operatori del servizio durante l'anno scolastico, il bambino sarà escluso d'ufficio dal servizio per tutto l'anno scolastico, segnalato per iscritto dagli operatori dello scuolabus all'Ufficio Scuola del Comune, che dopo aver verificato i fatti, potrà determinare l'esclusione del bambino dal servizio per la restante parte dell'anno scolastico. Il genitore (o chi ne fa le veci) che per qualsiasi motivo provvederà a ritirare direttamente il bambino dalla scuola, senza che questo utilizzi il trasporto scolastico per ritornare al proprio domicilio, dovrà darne comunicazione all'Istituzione Scolastica la quale provvederà ad informare il conducente.

### **ART. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. I pagamenti sono effettuati in rate bimestrali posticipate:
  - primo bimestre (settembre – ottobre);
  - secondo bimestre (novembre – dicembre);
  - terzo bimestre (gennaio – febbraio);
  - quarto bimestre (marzo - aprile);
  - quinto bimestre (maggio - giugno).
2. Le modalità di pagamento vengono definite dal Responsabile del Servizio, privilegiando metodologie che agevolino l'utenza e comunicate per tempo all'utenza ed il pagamento dovrà intervenire non oltre i 30 giorni dalla data di emissione del bollettino di pagamento o di altro strumento.
3. Il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento motivato, dispone la dimissione dal servizio per mancato pagamento della tariffa per due rate bimestrali (anche non consecutive), qualora il genitore, o che ne fa le veci, non abbia sottoscritto un piano di rientro accolto dal Comune. Parimenti l'iscrizione al servizio non viene accolta per gli utenti morosi nei servizi scolastici ed educativi del Comune di Cento che non abbiano, entro il termine assegnato dall'ufficio, provveduto a saldare le quote dovute ovvero qualora non abbiano sottoscritto un piano di rientro accolto dal Comune. Qualora il cittadino abbia effettuato il pagamento tardivo delle quote dovute entro il mese successivo alla sospensione dal servizio, la retta viene comunque considerata a tariffa piena.
4. In caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto, sulla base della procedura di legge e regolamentare.

### **ART. 8 - TESSERINO DI ISCRIZIONE**

1. Agli utenti ammessi a fruire del servizio sarà rilasciato apposito tesserino d'iscrizione che dovrà essere mostrato al conducente ogni qualvolta usufruiscano del trasporto. Nel caso l'utente non esibisca il tesserino, l'autista provvederà alla relativa segnalazione all'ufficio competente.
2. Gli utenti dovranno altresì esibire il tesserino di iscrizione al personale incaricato dall'amministrazione comunale di funzioni di vigilanza e controllo.

## **ART. 9 - RITIRO DAL SERVIZIO**

1. L'utente che per motivate ragioni, durante l'anno scolastico non intenderà più utilizzare il servizio di trasporto scolastico, dovrà darne tempestiva comunicazione ai Servizi Scolastici attraverso la compilazione dell'apposito modulo.
2. Ai fini del pagamento della tariffa qualora l'istanza di ritiro dal servizio sia stata presentata dal 1° al 15° giorno del mese (compresi), la tariffa mensile sarà decurtata del 50%, diversamente sarà applicata in misura integrale qualora l'istanza di ritiro sia stata presentata all'ufficio protocollo del comune dopo il 15° giorno del mese.
3. Le modifiche della tipologia di servizio richiesto decorrono dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza all'ufficio protocollo del comune.

## **ART. 10 - USCITE DIDATTICHE**

1. Il Comune può annualmente destinare una quota di risorse disponibili nell'affidamento del servizio di trasporto scolastico per l'effettuazione, da parte delle scuole pubbliche del territorio comunale, di visite di istruzione senza oneri a carico delle stesse. Le Istituzioni scolastiche possono pertanto presentare, all'inizio di ogni anno scolastico, il programma di iniziative per le quali si chiede il contributo comunale.
2. Il Responsabile del Servizio provvederà, tenuto conto delle risorse affidate e delle motivazioni didattiche, ad approvare il piano-programma delle visite di istruzione ed a comunicarlo alle scuole interessate.

## **ART. 11 – SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. L'amministrazione comunale, per funzioni e compiti comportanti la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento può individuare, con atto del Responsabile del Servizio, gli incaricati del controllo.
2. Gli incaricati di cui al comma 1 devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio dei compiti attribuiti.
3. Sono soggetti a sanzioni amministrative:
  - a) Coloro che ad una verifica risulteranno sprovvisti di tesserino di iscrizione e saranno soggetti alle seguenti sanzioni amministrative:
    1. recidiva alla dimenticanza del tesserino di iscrizione: sanzione minima € 25,00, sanzione massima € 50,00;
    2. mancata iscrizione al servizio trasporto scolastico: sanzione minima € 100,00, sanzione massima € 500,00.
  - b) Coloro che senza giustificato motivo, a seguito di verifica degli accadimenti acquisiti dai gestori del servizio o dai genitori o chi ne fa le veci, non hanno provveduto a ritirare il minore alla fermata dello scuolabus: sanzione minima € 100,00, sanzione massima € 1.000,00;
  - c) Coloro nei confronti dei quali sia riscontrata la recidiva alle violazioni degli obblighi previsti all'art. 6, commi 1, 2 e 4 del presente regolamento, dopo la segnalazione delle violazioni ad opera del Responsabile del Servizio: sanzione minima € 25,00, sanzione massima € 500,00.
4. Le violazioni di cui al comma 3 del presente articolo sono accertate mediante processo verbale che deve contenere la data, l'ora e il luogo dell'accertamento; le generalità e la

qualifica del verbalizzante; le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido; la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di luogo e tempo e di eventuali mezzi impiegati; l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati; le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione; l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione; la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione e, nel caso di minore o nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia, ne viene dato atto in calce al processo verbale. In calce al processo verbale sono inoltre indicati l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi.

5. Le sanzioni relative alle violazioni del presente regolamento potranno essere pagate:
  - a) nella misura ridotta pari alla somma più favorevole, per il cittadino, tra il doppio dell'importo minimo e la terza parte dell'importo massimo entro 60 giorni dalla data del verbale di accertamento;
  - b) nella misura massima, trascorsi 60 giorni dalla data del verbale di accertamento senza che sia intervenuto il pagamento nella misura ridotta attraverso le procedure di cui all'art. 7, comma 3, del presente regolamento. All'importo della sanzione saranno aggiunte le spese di procedimento.
6. Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo, la famiglia è chiamata a rimborsarli.

## **ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.
2. Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto stabilito dall'art. 75 dello Statuto Comunale il giorno successivo la data di esecutività della presente deliberazione, purché siano decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione stessa all'Albo Pretorio *on - line* del Comune di Cento.